

30200.19



C.I.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

MASSIMO FERRO

Presidente

GUIDO FEDERICO

Consigliere

MARCO MARULLI

Consigliere

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere

ALDO ANGELO DOLMETTA

Consigliere - Rel.

Vendita
competitiva e
clausola di
incameramento

Ud. 09/10/2019 CC

Cron. 30200

R.G.N. 7286/2014

ORDINANZA

sul ricorso 7286/2014 proposto da:

Policlinico dell'Eccellenza Santa Maria De Criptis s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

3
3

giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

Ord
3658
2019

st.

contro

Curatela Fallimento Villa Pini D'Abruzzo s.r.l., in persona del curatore
pro tempore,

, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché contro

Seagull s.r.l.;

- intimata -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CHIETI, depositato il
26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2019 dal Cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Nel corso del 2010, il Fallimento della s.r.l. Villa Pini d'Abruzzo ha provveduto, sulla base di quanto stabilito nel programma di liquidazione dell'attivo, ad avviare una procedura competitiva intesa alla cessione del complesso aziendale appartenente alla fallita. La procedura - per la quale «le condizioni di vendita» dettate nel programma di liquidazione ex art. 104 *ter* comma 1 lett. e) non hanno richiamato le «disposizioni del codice di procedura civile», secondo quanto consentito dall'art. 107 comma 2 legge fall. - è stata specificamente regolata da un apposito «disciplinare di vendita».

In particolare, il disciplinare ha previsto l'onere, per ciascuno dei soggetti offerenti, di procedere al deposito cauzionale di una data somma di danaro; in via ulteriore ha precisato - quanto alla posizione del contraente designato aggiudicatario - che, «nel caso di mancata stipula del contratto di cessione di azienda per fatto e colpa dell'aggiudicatario», «quest'ultimo si intenderà decaduto dall'aggiudicazione e la Procedura avrà diritto di incamerare la cauzione, a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno» (cfr. la clausola n. 14).

Il disciplinare di vendita ha inoltre previsto, tra le altre cose, che l'«aggiudicatario dovrà procedere all'espletamento della procedura di consultazione sindacale ex art. 47 legge n. 428/1990, che dovrà essere conclusa entro 30 giorni dall'aggiudicazione»; e che «entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di cui sopra sarà stipulato davanti al notaio incaricato dalla Procedura il contratto di cessione di azienda, secondo lo schema allegato, previa comunicazione scritta inviata dalla Procedura all'aggiudicatario». «Sino al momento della comunicazione dell'accettazione dell'offerta di acquisto» - è stato anche precisato - non si determinerà a carico della «procedura fallimentare alcun obbligo o impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti».

2.- All'esito della svolta gara è stata dichiarata «aggiudicataria», in data 20 giugno 2013, la s.r.l. Policlinico dell'Eccellenza Santa Maria De Criptis.

Questa, con istanza depositata il successivo 30 luglio, ha chiesto al giudice delegato l'«adozione di un provvedimento idoneo a consentire la conclusione del procedimento di cessione in coerenza con l'ultimazione delle attività [di inventario] in corso e con la

conservazione del complesso aziendale così come accreditato e autorizzato».

Con provvedimento di pari data il giudice delegato ha respinto la richiesta così formulata. Accogliendo d'altro canto un'istanza appositamente presentata dal curatore, con distinto provvedimento ha inoltre dichiarato la società decaduta dall'aggiudicazione, «con diritto del fallimento a incamerare la somma a suo tempo versata a titolo di cauzione, salvo valutazione della curatela per risarcimento del maggior danno».

3.- Avverso questi provvedimenti la s.r.l. Santa Maria De Criptis ha presentato reclamo ex art. 26 legge fall. avanti al Tribunale di Chieti. Che lo ha respinto con decreto depositato il 26 ottobre 2013.

4.- Ha in particolare riscontrato il Tribunale che l'«acquisto è stato previsto a corpo», con la conseguenza che «non può costituire motivo di doglianza la mancata ultimazione della verifica dell'inventario»; che la modifica dei nominativi dei dipendenti dell'azienda sanitaria avrebbe comportato un'«operazione di mera rettifica, che non avrebbe richiesto alcun nuovo accordo»; che «in punto alla problematica dell'adeguamento della struttura, la censura della reclamante non può essere accolta», perché «formulata genericamente, non avendo essa specificato neanche quali opere si sarebbero rese necessarie».

«Per le suesposte ragioni non sussisteva» - ha ritenuto conclusivamente il provvedimento - «alcuna ragione per la concessione degli invocati provvedimenti di differimento da parte del giudice delegato che opportunamente, non avendo il reclamante provveduto a presentarsi nella data stabilita dinanzi al notaio rogante per la stipula dell'atto di acquisto, ha dichiarato la

decadenza della stessa con conseguente incameramento della cauzione versata».

5.- Avverso questo decreto propone ora ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. la s.r.l. Santa Maria De Criptis, svolgendo quattro motivi di cassazione.

Resiste il Fallimento con controricorso, che pure solleva eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della sua proposizione, come anche solleva un'eccezione di inammissibilità specificamente relativa al secondo motivo di ricorso (*infra*, n. 12).

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi di ricorso sono intestati nei termini che di seguito vengono riportati.

Primo motivo: «nullità del decreto per omessa pronunzia. Omessa motivazione su fatto decisivo per il giudizio rappresentato dall'incameramento del deposito cauzionale in una procedura competitiva ex art. 104 *ter*/105/107 legge fall.».

Secondo motivo: «violazione e falsa applicazione degli artt. 104 *ter*/105/107 legge fall. e di ogni norma e principio in tema di procedura competitiva fallimentare, avendo a oggetto un'azienda sanitaria (immobili e 652 dipendenti). Violazione dell'art. 1385 cod. civ. in tema di caparra confirmatoria con nullità/inefficacia della relativa clausola (capi 3 e 14 del disciplinare), siccome afferente a una proposta unilaterale (e non a un contratto preliminare, né definitivo)».

Terzo motivo: «violazione e falsa applicazione degli artt. 104 *ter*/105/107 legge fall. e di ogni norma e principio in tema di procedura competitiva fallimentare, avendo a oggetto un'azienda sanitaria (immobili e 652 dipendenti). Violazione dell'art. 1385 cod. civ. in tema di ritenzione di caparra confirmatoria in danno di soggetto privo di colpa e non responsabile per (presunti, ma insussistenti) danni da fatti di grave importanza e dell'art. 1457 cod. civ. in mancanza di termine essenziale».

Quarto motivo: «violazione e falsa applicazione degli artt. 104 *ter*/105/107 legge fall. e di ogni norma e principio in tema di procedura competitiva fallimentare, avendo a oggetto l'alienazione/cessione di un'azienda sanitaria (costituita da immobili, attrezzature, rapporti contrattuali e di lavoro con 652 dipendenti, avviamento, autorizzazioni amministrative nell'accezione di cui all'art. 2555 cod. civ.)».

7.- L'eccezione di inammissibilità per tardività della proposizione del ricorso, che è stata sollevata dal Fallimento controricorrente, assume la «violazione del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ.»: la presentazione – si precisa – è avvenuta «oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento da parte della cancelleria del Tribunale di Chieti» (comunicazione compiutasi con fax del 26 settembre 2013).

8.- L'eccezione di inammissibilità per tardività non può ritenersi fondata.

Come ha rilevato la pronuncia di Cass. 25 giugno 2019, n. 16938, il «ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost., nonché all'art. 360 ultimo comma cod. proc. civ., con applicazione

del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325 comma 2 cod. proc. civ. decorrente dalla notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 cod. proc. civ. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a fare decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ.».

9.- Il primo motivo assume che il Tribunale di Chieti si è limitato a formulare una «motivazione apparente e quindi insussistente» in punto di diritto del Fallimento a incamerare «a titolo di penale» la somma a suo tempo depositata come cauzione. Il tutto si riduce – annota il ricorrente – all'utilizzo, in motivazione, dell'avverbio «opportunamente»: che per l'appunto nulla spiega in termini di «logica giuridica».

10.- Il motivo non può essere accolto.

In realtà, il giudice del merito è giunto alla decisione accertativa del diritto del Fallimento di incamerare la somma di cui alla cauzione in esito allo svolgimento di un percorso argomentativo che si è focalizzato sulla constatazione che la società dichiarata «aggiudicataria» non si è presentata per il rogito (fatto, questo, in sé stesso non contestato); e che ha pure riscontrato la concreta mancanza di ragioni in qualche misura giustificative di tale assenza (il corpo sostantivo della motivazione è riportato sopra, nel n. 4).

Posti questi dati, e posto altresì l'inequivoco testo del disciplinare (cfr. sopra, nel secondo capoverso del n. 1), in effetti, alla dichiarazione di decadenza dalla c.d. aggiudicazione è senz'altro «conseguente» (così, testualmente, la motivazione del decreto) l'incameramento definitivo della cauzione.

11.- Il secondo motivo di ricorso muove dalla rilevazione che la procedura competitiva, che è stata predisposta nel caso di specie, possiede natura privatistica, anche in ragione del fatto che gli organi fallimentari non si sono avvalsi della facoltà, concessa dall'art. 107 comma 2 legge fall., di prevedere l'applicazione delle «disposizioni del codice di procedura civile».

A questa premessa (della natura privatistica della procedura competitiva, appunto) il ricorrente fa seguire l'assunto che il deposito cauzionale predisposto nel disciplinare, con la clausola n. 14, ha la «natura e la funzione di caparra confirmatoria». Per subito rilevare che, allora, la clausola stessa si manifesta «inficiata da nullità e da originaria e assoluta inefficacia».

Questa clausola non accede – argomenta il motivo – a «un contratto preliminare, né tanto meno a un contratto definitivo, ma a una proposta unilaterale, a fronte della quale la curatela destinataria non ha assunto alcuna obbligazione, né impegno né vincolo». Laddove la giurisprudenza di questa Corte – così si ammonisce – è chiara nell'affermare che la caparra confirmatoria «può inserirsi solo in un contratto con prestazioni corrispettive dal quale sorgono obbligazioni per entrambe le parti, dato che altrimenti il versamento della caparra non sarebbe in grado di svolgere la sua peculiare funzione di coazione indiretta all'adempimento sia per il soggetto che dà, che per quello che riceve».

12.- Come si è già sopra anticipato (cfr. nel n. 5), il controricorrente ha specificamente eccepito l'inammissibilità del presente motivo. Si tratta di «questione non sollevata prima» - così egli assume - «né dinanzi al giudice delegato, né in sede di reclamo e non rilevabile d'ufficio».

L'eccezione non merita di essere accolta.

Secondo quanto più volte riscontrato dalla giurisprudenza di questa Corte, la nullità del patto posto a base di una pretesa (nella specie, restitutoria) può essere rilevata d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione (cfr., in particolare, Cass., Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass., Sezioni Unite, 22 marzo 2017, n. 7294). D'altro canto, il tema sollevato dal presente motivo di ricorso propone una questione di puro diritto, rispetto alla quale il controricorrente ha senz'altro avuto modo di svolgere le proprie difese (così come, del resto, ha effettivamente fatto: cfr. controricorso, p. 18 s.).

13.- Entrando nel merito del motivo, occorre rilevare che l'argomentazione prospettata dal ricorrente non appare per nulla condivisibile. Non pertinente si manifesta, prima di ogni altra cosa, il richiamo che il ricorrente fa alla giurisprudenza di questa Corte in punto di caparra confirmatoria.

In effetti, il motivo di ricorso ha indebitamente traslato al piano della validità ciò che propriamente attiene, per contro, al tema della qualificazione specifica di una clausola di autotutela in termini di caparra confirmatoria. E' su quest'ultimo piano, in realtà, che si è mossa la giurisprudenza di questa Corte.

Più precisamente, Cass., 15 agosto 1998, n. 4902, Cass., 30 maggio 1995, n. 6050 e Cass., 20 dicembre 1988, n. 6959 non vanno oltre l'affermazione che la caparra confirmatoria non è incompatibile con la struttura del contratto definitivo, quand'anche traslativo di un diritto reale. Nel riprendere testualmente un passo della decisione di Cass., 6 maggio 1977, n. 1729, poi, la sentenza di Cass., 1 aprile 1995, n. 3823 - che è l'altra pronuncia richiamata dal ricorrente -

afferma solo che la «caparra confirmatoria, pur trovando applicazione nei contratti con prestazioni corrispettive, è inapplicabile nel caso in cui questi vincolano entrambi i contraenti».

E' appena il caso di rilevare, d'altra parte, che il fatto che una certa fattispecie tipo sia in ipotesi non compatibile con una data qualificazione di una clausola contrattuale non comporta – di per sé stessa – una valutazione di nullità o di inefficacia della medesima, ben potendo la clausola risultare suscettibile di una diversa qualificazione (e connessa diversa disciplina) o anche essere valutata come «atipica».

14.- La riscontrata inettitudine dell'argomentazione svolta dal ricorrente non vale, peraltro, a porre termine all'esame del secondo motivo.

E' invero principio ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte che «il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente a un diritto autodeterminato, sicché è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio» (oltre alla già citata pronuncia di Cass. Sezioni Unite, n. 26242/2014, si vedano, tra le altre, Cass., 26 luglio 2016, n. 15408; Cass., 7 luglio 2017, n.16977; Cass., 1 agosto 2018, n. 20388; Cass., 19 luglio 2018, n. 19251).

Occorre in altri termini verificare se, nei confronti della ridetta clausola n. 14, venga nel caso a prospettarsi un'altra, diversa ragione, che sia indicativa della nullità della stessa.

15.- Nell'avviare la preannunciata verifica, occorre avvertire che nella giurisprudenza di questa Corte non ricorrono precedenti che

affrontano, in termini diretti e propri, il tema della validità della clausola che, nell'ambito di una procedura competitiva di tratto fallimentare, disponga l'incameramento della cauzione per il caso di inadempimento del soggetto che si è impegnato ad acquistare un bene del fallito.

Utili spunti per la soluzione del problema possono tuttavia trarsi dalla pronuncia di Cass., 16 maggio 2018, n. 11957, che si è occupata di una fattispecie per taluni versi prossima a quella qui in esame, seppure in relazione a un caso in cui non risultava presente una clausola *ad hoc* nella regolamentazione della procedura competitiva (in tale specie, invece, il curatore aveva richiamato, nel programma di liquidazione, la «disciplina codicistica esclusivamente con riferimento alla vendita immobiliare ivi prevista»: nel concreto, la questione verteva sull'eventuale applicazione della disciplina dell'esecuzione, di cui al codice di procedura, a un contratto di affitto di azienda).

Anche nell'ipotesi scrutinata da questa pronuncia, invero, la controversia ha riguardato la materia dell'incameramento della cauzione da parte del Fallimento in ragione della mancata comparizione dell'altro contraente avanti al notaio per il rogito (e sempre riguardo a una procedura competitiva posta in essere nella vigenza del regime anteriore alla novella del 2015).

16.- La richiamata pronuncia di Cass. n. 11957/2018, dunque, ha riscontrato prima di tutto che, nel concreto svolgimento della procedura competitiva, «il versamento della cauzione ha la funzione di assicurare la serietà della proposta, scongiurando iniziative meramente dilatorie (ove non fraudolente)».

Ha rilevato, altresì, che «il riconoscimento della possibilità, da parte di chi abbia la gestione di procedure concorsuali, di incamerare definitivamente la cauzione prestata da colui che, scelto tramite procedura competitiva, non addivenga poi alla stipula dell'atto cui quest'ultima era propedeutica, risponde, invero, a ineludibili esigenze pubblicistiche e di interpretazione sistematica dell'ordinamento, ed è altresì imposto dalla necessità di scongiurare, nel peculiare ambito suddetto, il verificarsi di comportamenti potenzialmente idonei a incidere negativamente sull'efficace conduzione di procedure concorsuali, nonché sulla loro ragionevole durata».

17.- Con riferimento all'ipotesi in cui la regolamentazione di una procedura competitiva predisponga una clausola negoziale di incameramento della cauzione depositata dall'offerente («aggiudicatario») resosi poi inadempiente, le osservazioni svolte dalla decisione di Cass. n. 11957/2018 appaiono traducibili, e sintetizzabili, nell'affermazione che può ritenersi la validità della clausola di incameramento che, nel suo risvolto funzionale, risulti intesa a perseguire l'obiettivo sostanziale della (miglior) efficienza della procedura competitiva posta in essere.

Ciò tuttavia a condizione – va di necessità aggiunto, con separato rilievo – che la clausola di incameramento, che nel concreto venga predisposta, si manifesti comunque compatibile con l'insieme di principi e regole di ordine privatistico, che innervano il sistema vigente: la circostanza che il programma di liquidazione approntato nella specie abbia divisato di non procedere al richiamo delle «disposizioni del codice di procedura civile», come pure consentito dalla norma dell'art. 107 comma 2 legge fall., sottolinea con forza la necessità di un simile riscontro.

18.- Per svolgere il quale, appare opportuno osservare come non risulti appropriata la qualificazione di caparra confirmatoria che il ricorrente ha inteso assegnare alla clausola di incameramento predisposta dal Fallimento della s.r.l. Villa Pini d'Abruzzo con la clausola n. 14. Al di là della constatazione che il motivo non estrinseca le ragioni per cui, nella specie, ci si dovrebbe trovare di fronte a una clausola istitutiva di una caparra confirmatoria, questa figura si mostra oggettivamente estranea alla fisionomia della fattispecie concretamente in esame.

Nel caso in discorso, infatti, la prestazione della cauzione da parte dell'offerente non si coniuga con l'assunzione di nessun obbligo di prestazione da parte del Fallimento: manca qui, in definitiva, il presupposto base - la contemporanea assunzione di reciproci obblighi di prestazione - che rende poi applicabile il peculiare meccanismo disciplinare contenuto nel comma 2 dell'art. 1385 cod. civ.

19.- In realtà, la clausola di incameramento proposta dal disciplinare, si manifesta alimentata da altro e diverso spirito.

Assunta nel suo impianto di base, essa appare in particolare intesa a proporre, e conformare, una versione negoziale della tutela predisposta *ex lege*, con l'art. 587 cod. proc. civ., per il caso di «inadempimento dell'aggiudicatario» nel contesto delle vendite forzate («se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario» e «pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa»).

Una simile prospettiva viene sollecitata, prima di tutto, dallo stesso lessico utilizzato per confezionare la clausola (che risulta imperniato

proprio sul punto dell'«aggiudicazione»). La stessa risulta poi confermata dalla (pur approssimativa) somiglianza della situazione che risulta oggetto di regolamentazione: nel regolamento negoziale della vendita competitiva, se (solo) il deposito della cauzione rende apprezzabili le singole proposte irrevocabili di acquisto contrattuale, che siano state presentate, l'«aggiudicazione» - nel liberare le cauzioni depositate da tutti i partecipanti diversi da quella dell'«aggiudicatario» - rende nel concreto «esigibile» l'obbligo riflesso nella proposta di acquisto presentata da quest'ultimo.

20.- Ora, posto l'impianto che ne connota la struttura, la clausola di incameramento predisposta dal Fallimento della s.r.l. Villa Pini d'Abruzzo si mostra in sé coerente con le finalità pubblicistiche di efficienza che, nel sistema vigente, risultano caratterizzare le procedure competitive di liquidazione dell'attivo fallimentare (cfr. sopra, n. 16).

Sotto il profilo della regolamentazione disciplinare - e quindi sul piano del confronto tra i suoi contenuti e i principi del sistema privatistico - il testo della clausola n. 14 contiene in sé, poi, due «correttivi», che vengono ad attenuare il rigore del modello d'incameramento che è stato profilato nell'art. 587 cod. proc. civ.

La posizione di questi correttivi - è bene anticipare - appare senz'altro idonea ad assicurare la validità, sul piano negoziale, della clausola di incameramento in questione.

21.- Il primo correttivo si sostanzia nel fatto che il testo della clausola n. 14, preoccupandosi appunto di mitigare il peso della disposizione dell'art. 587 cod. proc. civ., dispone che l'incameramento della cauzione avviene solo nel caso di un inadempimento «per fatto e colpa» dell'aggiudicatario (secondo

quanto, del resto, il Tribunale di Chieti non ha mancato di verificare essere accaduto: sopra, nn. 4 e 10). Il punto riveste primario rilievo. Secondo quanto precisato dalla citata pronuncia di Cass. n. 11957/2018, in assenza di una diretta applicazione della disposizione dell'art. 587 cod. proc. civ., il ricorso alla «forma di autotutela», data dall'incameramento delle somme di cui alla cauzione, resta legittimo «laddove risulti l'imputabilità dell'inadempimento che si presume a carico dell'“aggiudicatario” stesso (*rectius*: del soggetto che abbia fatto la proposta più vantaggiosa, con il quale il curatore sia stato autorizzato a concludere il successivo atto cui la procedura competitiva era propedeutica), salva la prova contraria» - della non imputabilità dell'inadempimento, cioè - «che, giusta la regola generale posta dall'art. 1218 cod. civ., egli ha l'onere di dedurre».

Trasportato il rilievo sul piano delle regole negoziali, lo stesso si traduce nell'indicare che, in ogni caso, il diritto di incamerare la cauzione, che sia fondato su una clausola negoziale, incontra il limite della non imputabilità dell'inadempimento.

22.- Il secondo correttivo è dato da ciò che la clausola n. 14 dichiara espressamente che l'incameramento della cauzione viene, nella specie, operato «a titolo di penale» (cfr. sempre nel n. 1).

Si tratta, anche qui, di un importante ammorbidimento del rigore proprio della disposizione dell'art. 587 cod. proc. civ., in cui l'incameramento avviene invece, secondo l'espressa previsione della norma «a titolo di multa», con la conseguente esclusione di ogni eventualità di riduzione «per eccessività» della somma, che viene incamerata.

Il rinvio che – per il medio del termine «penale» - la clausola fa (in via implicita, ma non per questo meno) evidente alla norma generale

dell'art. 1384 cod. civ. comporta che, nella specie, non si ponga proprio il problema dell'eventuale validità, nell'ambito delle procedure competitive di liquidazione dell'attivo fallimentare, di una clausola di incameramento che venga regolata sulla linea sottesa al titolo di multa.

23.- In conclusione, posto l'articolato complesso delle osservazioni sin qui sviluppate, il secondo motivo di ricorso si manifesta infondato.

24.- Col terzo motivo, il ricorrente assume che il comportamento tenuto in concreto dall'aggiudicatario non risultava macchiato da «alcuna responsabilità, neppure per colpa, essendo legittima la richiesta di differire il termine» in ragione dell'esigenza di effettuare una serie di verifiche e controlli.

In ogni caso – così si viene a proseguire – la «brevità del differimento di un mese richiesto dall'offerente ... ne esclude anche la gravità, per insussistenza di un termine essenziale».

25.- Il motivo è inammissibile.

La valutazione della sussistenza, oppure no, di un comportamento di inadempimento è in sé questione di fatto, come tale non passibile di esame da parte di questa Corte.

Quanto poi al punto relativo all'importanza dell'inadempimento e della sua eventuale rilevanza di fronte alla clausola di incameramento contenuta nel disciplinare, il motivo difetta, prima di ogni altra cosa, del pure necessario requisito dell'autosufficienza (art. 366 cod. proc. civ.), posto che non indica né gli atti, né gli specifici termini in cui tali questioni sarebbero state sollevate nell'ambito del giudizio di merito.

26.- Il quarto motivo lamenta, in particolare, che, «in ogni caso, il provvedimento di incameramento del deposito cauzionale è da annullare per illegittimità anche nella denegata e astratta ipotesi di applicazione estensiva dell'art. 587 cod. proc. civ.»: «la ricorrente conclama di non essere incorsa in gravi inadempienze», per la legittimità delle relative sue richieste (di ulteriori verifiche sul complesso aziendale di cui alla cessione).

27.- Il motivo è inammissibile.

Oltre a richiedere un nuovo esame del fatto posto alla base dell'incameramento (sopra, n. 25), il motivo non si confronta con la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato. Questa, secondo quanto già sopra si è riscontrato (nel n. 10), risulta infatti imperniata sulla regolamentazione dell'operazione rappresentata non già nel codice di procedura civile, bensì nel disciplinare di vendita predisposto dal Fallimento.

28.- In conclusione, il ricorso dev'essere respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 10.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre a spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma del comma 1 *bis* dell'art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 9 ottobre 2019.

Il Presidente

dott. Massimo Ferro

